



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE

Servizio Politiche di sviluppo delle risorse umane del S.S.R., semplificazione in materia sanitaria e patrimonio delle Aziende Sanitarie. Riforme

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2571 DEL 23/03/2020

OGGETTO: Linee guida per la gestione delle attività formative nel periodo di emergenza sanitaria da COVID-19.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la legge regionale 17 luglio 2002, n. 13, ora consolidata nel Testo Unico Sanità, di cui alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (artt. 51-58 ter);

Visto il regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4, "Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore sociosanitario", così come modificato dal regolamento regionale 21 dicembre 2006, n. 14, "Modificazioni ed integrazioni al Reg. 4 marzo 2003, n. 4 - Modalità per l'acquisizione della qualifica di Operatore Socio-Sanitario";

Vista la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 879, "*Pianificazione, per il triennio 2018/2020, della formazione in ambito sanitario*", come integrata dalla d.g.r. n. 1161 del 22/10/2018, in riferimento ai corsi di formazione per operatore socio sanitario e ottico biennale;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 8 ottobre 2018, n. 1098, "*Attuazione della deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2018, n. 917 – Approvazione linee guida corsi per massaggiatore massofisioterapista e per massaggiatore sportivo*", in riferimento ai corsi di formazione per massaggiatore massofisioterapista ai corsi di formazione per massaggiatore sportivo;

Visto il comma 542 dell'articolo 1 della legge n.145/2018 con il quale è stato abrogato l'articolo 1 della legge n. 403/1971;

Vista la deliberazione di Giunta regionale 4 dicembre 2018, n. 1398, "*Approvazione linee guida corsi per odontotecnico triennale e per ottico triennale in attuazione della deliberazione di Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1161, in riferimento ai corsi di formazione per odontotecnico triennale e ottico triennale*;

Preso atto che, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sono state emanate diverse norme recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica medesima, in particolare:

- decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e successivi decreti attuativi,
- decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 "*Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19*,
- decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", (decreto "Cura Italia");
- vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ultimo dei quali emanato in data 22 marzo 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Preso atto che, nell'ambito delle misure assunte, è stata prevista la sospensione di tutte le attività didattiche, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;

Preso atto che la sospensione riguarda, pertanto, anche la formazione relativa alle figure professionali sopra citate (operatore socio sanitario, ottico biennale, ottico triennale, odontotecnico triennale, massaggiatore sportivo e massaggiatore massofisioterapista)

Viste le istanze prodotte da alcuni organismi formatori accreditati allo svolgimento di corsi di formazione per l'acquisizione di qualifiche, in particolare per operatore socio sanitario:

- Consorzio Co.Hor. (nota acquisita al protocollo regionale al n. 51316 del 16/03/2020),
- A.i.P. Sanitas, anche in nome di altri enti gestori: Athena Formazione srl, Consorzio Co.Hor. Form&Job srl, ATI Leo School srl, New Consulting Corsi & Co. sas, Servizi Formazione srl (nota acquisita al protocollo regionale al n. 51817 del 16/03/2020)

e per operatore socio sanitario e massaggiatore massofisioterapista:

- Punto Formazione s.r.l., anche in qualità di capofila dell'ATI con le Associazioni di pubblica assistenza "Croce bianca di Foligno e "Stella d'Italia" di Spoleto, (nota acquisita al protocollo regionale al n. 53680 del 18/03/2020),

Preso atto che gli enti gestori con le sopra elencate note hanno chiesto, alla luce delle recenti misure restrittive e cautelative, l'autorizzazione alla prosecuzione dei corsi, con modalità aderenti a quanto indicato nelle recenti norme governative "*la cui coerenza sembra implicare,*

tra l'altro, la necessità /opportunità di operare in deroga alle vigenti linee guida sulle modalità di erogazione dei percorsi formativi ed a quelle previste nei singoli progetti delle agenzie formative. Ciò anche in risposta alle richieste degli allievi e nell'interesse della collettività di far fronte alla necessità di rinforzare le fila degli operatori sanitari per l'emergenza Covid-19" (nota prot.n.51817/2020);

Preso atto, in particolare che il Consorzio Co.Hor., con nota prot.n. 51316/2020 ha dichiarato di non aver optato in precedenza per la FAD, come hanno invece fatto altri soggetti formatori e che, in questa fase, lo svolgimento del 30% delle ore di teoria in FAD non determinerebbe alcuna deroga alla regolamentazione regionale sulla formazione degli operatori socio sanitari;

Dato atto che, a tutt'oggi, è già previsto che una parte della formazione teorica dei corsi di formazione svolti dalle strutture formative accreditate ed autorizzate dalla Regione Umbria, possa essere erogata in modalità FAD, per un massimo del 30% sul relativo monte ore;

Viste le diverse circolari - in particolare, del 06/03/2020, prot.n. 278 e del 17/03/2020, prot.n.388 - con cui il Ministero dell'Istruzione, a seguito della sospensione dell'attività didattica a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ha evidenziato, tra l'altro, che è necessario favorire, in via straordinaria ed emergenziale, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all'istruzione attraverso modalità di apprendimento a distanza;

Ritenuto utile richiamare i contenuti delle citate circolari, in particolare la nota prot.n.278/2020 che chiarisce *“Cosa si intende per attività didattica a distanza”*

“Le attività di didattica a distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un'interazione tra docenti e alunni. Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica si esercita, non cambiano il fine e i principi. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene, in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, per quanto inconsueto nella percezione e nell'esperienza comuni, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in volta.

Il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l'impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l'interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza.

Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l'apprendimento.

La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l'insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l'efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti.”;

Evidenziato che l'erogazione della formazione teorica in modalità FAD, in attuazione delle recenti norme:

- garantisce una continuità di didattica nell'interesse degli studenti che una volta formati potrebbero rispondere anche in termini di esigenze assistenziali,
- riduce l'impatto sulle attività e sul lavoro;

Dato atto, altresì, che la formazione in modalità FAD deve necessariamente tenere conto di specifici criteri e modalità per la sua erogazione (piattaforma informatica, presenza di tutor, tracciabilità della formazione svolta da ogni discente);

Considerato che la modalità di svolgimento delle lezioni teoriche in FAD costituisce una deroga che si giustifica con l'eccezionalità della situazione e che è circoscritta all'attuale periodo di emergenza sanitaria, quindi, con una durata limitata;

Evidenziato che, nel caso in cui gli allievi siano sprovvisti dei necessari ausili informatici, gli organismi formatori dovranno valutare la possibilità di fornire agli stessi pc, tablet o smartphone;

Considerato, altresì, che le attività formative svolte in modalità FAD, devono essere disciplinate affinché la loro fruibilità sia garantita a tutti gli allievi, effettuando monitoraggi continui, nonché test di apprendimento;

Ritenuto, di poter accogliere, in deroga alle varie discipline regionali, le istanze presentate dagli organismi formativi accreditati e autorizzati dalla Regione Umbria, ai sensi delle deliberazioni di Giunta regionale sopra richiamate, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria da COVID-19;

Ritenuto, altresì, di dover estendere la possibilità di svolgere le lezioni teoriche in modalità FAD agli altri organismi formativi anche per altri profili professionali, prevedendo nelle "*Linee guida per lo svolgimento delle attività formative a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19*" allegate al presente atto, le specifiche che sono tenuti a rispettare;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di prendere atto delle istanze pervenute da parte di alcuni organismi formativi ai fini dello svolgimento dei corsi formativi per l'acquisizione di qualifiche in ambito sanitario, limitatamente alla parte teorica, in modalità FAD;
2. di stabilire che, limitatamente alla durata dell'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19, gli organismi formativi accreditati e autorizzati dalla Regione Umbria possono svolgere corsi di formazione per l'acquisizione di qualifiche in operatore socio sanitario, ottico biennale, ottico triennale, odontotecnico triennale, massaggiatore sportivo e massaggiatore massofisioterapista (fermo restando quanto stabilito dal comma 542 dell'articolo 1 della legge n.145/2018), utilizzando la modalità FAD esclusivamente per la parte teorica;
3. di approvare il documento, "*Linee guida per lo svolgimento delle attività formative a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19*" allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale, contenente le specifiche che gli organismi formativi regionali sono tenuti a rispettare ai fini dello svolgimento di attività formativa in modalità FAD di cui al precedente punto 2.;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito internet istituzionale alla pagina <http://www.regione.umbria.it/salute/formazione-regionale-per-il-rilascio-di-qualifiche-in-ambito-sanitario>;

5. di notificare il presente provvedimento a tutti gli organismi formativi interessati;
6. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 23/03/2020

L'Istruttore
Anna Maria Felici
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 23/03/2020

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Ivana Ranocchia
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 23/03/2020

Il Dirigente
Dr. Luca Conti
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2